

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1885

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

JERVOLINO RUSSO, ELIA, MATTARELLA, GUBERT

Abrogazione dei commi 40 e 41 dell'articolo 22 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, in materia di bilinguismo

Presentata il 17 gennaio 1995

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, delega il Governo ad approvare le norme di attuazione statutarie, sentito il parere obbligatorio di una commissione paritetica Stato-regione-province.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 160 del 1985, nel precisare che il termine biennale per l'emanazione di dette norme, previste all'articolo 108, primo comma, dello statuto speciale, ha natura meramente ordinatoria, ha tra l'altro affermato che « non si vede come, al di fuori di una specifica normativa di rango costituzionale, sarebbe possibile prevedere un procedimento di legislazione parlamentare che mantenesse gli elementi di compartecipazione regionale e di intervento governa-

tivo previsti dalla particolare fonte "norme di attuazione" ».

La stessa Corte costituzionale, con successiva sentenza n. 224 del 1990, ha ritenuto che « non è ipotizzabile che il legislatore delegato possa validamente derogare a norme di attuazione dello statuto speciale, espressioni di una competenza legislativa atipica il cui ambito è precluso alle comuni leggi ordinarie e agli atti a queste equiparati ».

È successo invece che il Parlamento ha di recente approvato una legge ordinaria (articolo 22, commi 40 e 41, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, contenente « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica »), con la quale, in una sede tra l'altro impropria, impone quale requisito per le « assunzioni di personale in tutte le aziende, società ed enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità nella

provincia di Bolzano », il possesso dell'attestato della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, acquisito ai sensi del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, il cosiddetto « patentino ».

Tali disposizioni ineriscono alla materia dell'uso della lingua tedesca e del ladino nell'ambito degli uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano e dei servizi di pubblico interesse svolti in regime di concessione nella provincia stessa, di cui all'articolo 100 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Per quanto concerne in particolare i concessionari di servizi di pubblico interesse, l'articolo 2 delle norme di attuazione statutarie approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, demanda loro di organizzare « l'attività in modo che sia garantito l'uso delle due lingue italiana e tedesca », con l'obbligo cioè di garantire tale diritto dell'utenza, ma lasciando ad essi la scelta delle relative forme ritenute più opportune, con riguardo anche alla specificità dell'attività stessa che non sempre implica rapporti diretti con l'utenza, o almeno, da parte di tutto il personale.

Non solo, ma la stessa norma individua espressamente i concessionari destinatari dell'obbligo, ossia « i soggetti che gestiscono servizi che rientrano nelle attribuzioni e nella disponibilità di enti pubblici, nonché quelli in atto ad essi equiparati ».

Le disposizioni approvate dal Parlamento, con legge ordinaria, si pongono in

contrasto con le precitate norme costituzionali che hanno delegato esclusivamente il Governo ad emanare le norme di attuazione statutarie, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'apposita commissione paritetica. Non solo, ma esse estendono il requisito del possesso del « patentino », finora prescritto dalle vigenti norme di attuazione per i soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche ai dipendenti di « tutte le aziende, società ed enti », sia pubblici che privati, indipendentemente dal fatto che siano concessionari di un pubblico servizio, essendo sufficiente che gestiscano un « servizio di pubblica utilità ».

Si può anche dubitare che esse siano legittime, per quanto attiene al rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea.

Si propone pertanto, con la presente proposta di legge, l'abrogazione di dette disposizioni al fine di non consentire che leggi ordinarie possano interferire in materia la cui disciplina è costituzionalmente riservata alle speciali norme di attuazione, da emanarsi con il particolare procedimento sopra individuato. Occorre inoltre ripristinare il pieno rispetto della gerarchia delle fonti che attengono all'assetto autonomistico della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, finora sempre osservato e soprattutto non estraniare detti enti dalla partecipazione diretta alla disciplina stessa, tramite l'apposita commissione paritetica, in un rapporto di leale collaborazione tra i medesimi e lo Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I commi 40 e 41 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.

